



Comune di Ariano nel Polesine

P.zza Garibaldi, 1 c.a.p. 45012 – c.f. e p. Iva 00197150295

E mail segreteria@comune.arianonelpolesine.ro.it

Tel. 0426 71131 Fax 0426 71170

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 DEL 09-10-2026

**DEROGA DAL 1° DI OTTOBRE AL 30 DI APRILE AI DIVIETI
STABILITI DALLA DGR 377 DEL 15.04.2025,
ALL'ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPIE DI RISO DELLE
COLTIVAZIONI RICADENTI NELLA ZONA DI PRODUZIONE
DELL'IGP "RISO DELTA DEL PO" REALIZZATE NELL'ANNO
2026, ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL VIGENTE P.R.T.R.A.**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 24 del 09/10/2026 avente oggetto “MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027”;

CONSIDERATO che la DGR n. 377 del 15/04/2025 ha approvato l'aggiornamento del “Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” (PRTRA), al fine di rafforzare le misure di miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti prioritari di intervento, tra cui l'agricoltura, con l'obiettivo di contrastare il persistere dei superamenti del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10);

CONSIDERATO che il PRTRA ha reso nel contempo strutturali tutti i provvedimenti regionali già adottati a seguito della sentenza di condanna (causa C-644/18) per il perdurare dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10, emessa dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia;

DATO ATTO che le misure di contenimento delle PM10 già adottate in Veneto comprendevano il divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che il PRTRA nelle “Schede delle misure del piano”, Azioni Operative AG.1.a e AG.1.b, di cui all'Allegato A1 al citato provvedimento, per l'“Ambito agricoltura e zootecnia” stabilisce le modalità di attuazione dei “Divieti di abbruciamento di residui agricoli e forestali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile”, e le condizioni per la concessione di eventuali deroghe;

VISTA la richiesta pervenuta alla Regione Veneto tramite PEC in data 08/09/2026 (ns. prot. n. 500527 del 08/09/2026) da Coldiretti Rovigo e Confagricoltura Rovigo, che chiedeva ai Comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine di concedere una deroga al divieto di abbruciamento delle paglie di riso stabilito dal PRTRA in quanto costituiscono superfici agricole ricomprese nella zona di produzione IGP “Riso del Delta del Po”;

PRESO ATTO che, in base ai dati dichiarati nei piani colturali 2026 validati, disponibili nel sito internet istituzionale di AVEPA (PAESC), nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine sono presenti 633,8 ettari coltivati a riso;

CONSIDERATO che il PRTRA prevede la possibilità, nell’ambito delle Azioni Operative sopra richiamate, di concedere puntuali deroghe al divieto di abbruciamento delle paglie di riso da parte dei Comuni attraverso

l’emanazione di ordinanze comunali, nel caso di superfici coltivate a riso nei comuni della zona di produzione IGP “Riso del Delta del Po”, che sono anche ricomprese negli elenchi delle aree agricole svantaggiate, per il

parametro “riso”, di cui al DM MIPAAF 591685 del 11/11/2021; è possibile l’attivazione di tale deroga dal mese di ottobre a marzo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006;

ATTESO che la deroga comunale può essere concessa esclusivamente qualora siano preventivamente accertate dall’U.O. Fitosanitario le motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP “Riso del Delta del Po” approvato, e qualora non risulti possibile l’allontanamento dei residui colturali tramite la “viabilità ordinaria” in giornate in cui non siano attivate le misure emergenziali per il rispetto della qualità dell’aria;

VISTO il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta “Riso del Delta del Po”, in particolare l’art. 5 “Metodo di produzione”, paragrafo “Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti”: “Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali è obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi di infestanti residue soprattutto di riso crodo”;

VISTA la relazione tecnica dell’Ente Risi redatta nel 2024, in cui si evidenzia che le particolari condizioni

pedologiche delle superfici coltivate a riso nella limitrofa provincia di Ferrara rendono consigliabile il ricorso alla tecnica dell’abbruciamento piuttosto che ad altre operazioni agronomiche alternative. Le valutazioni di tale relazione, considerata la vicinanza e le caratteristiche intrinseche del territorio, possono essere estese anche ai territori dei comuni veneti ricadenti nella medesima zona di produzione dell’IGP “Riso del Delta del Po”;

FATTO PROPRIO il documento tecnico elaborato dalla Regione Emilia Romagna, presentato il 26 settembre 2024 durante l’incontro del Tavolo Provinciale presso la sede della Prefettura di Ferrara riguardante la proposta di buona pratica agronomica di gestione, per motivi fitosanitari, delle paglie di riso, che al punto 3.2.2 definisce che l’abbruciamento giornaliero di 0,38 ettari di paglia di riso, distribuita in andane dopo la trebbiatura, risponde alle prescrizioni dell’art. 182 comma 6bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che ammette l’abbruciamento di residui agricoli con il limite di 3 metri steri giornalieri;

VISTA la Determinazione n. 17731 del 16/09/2026 con la quale la Regione Emilia Romagna ha stabilito la necessità di eliminare le stoppie e paglie di riso derivate dalle coltivazioni di riso del 2026 con il fine di contrastare la diffusione delle infestanti e il micelio svernante del brusone del riso;

VISTA la “Relazione sullo stato fitosanitario del riso in provincia di Rovigo 2026” dell’U.O. Fitosanitario del

11/09/2026 (ns. prot. 539230 del 30/09/2026), in cui si evidenzia la presenza diffusa di infestanti nelle risaie

ispezionate, in particolare *Echinochloa* spp., *Cyperus* spp. e *Oryza sativa* var. *sylvatica*. Tali infestanti sono risultate non adeguatamente controllate dai trattamenti fitosanitari erbicidi eseguiti durante la

stagione 2026, per motivazioni riconducibili alle temperature eccessivamente elevate durante il periodo di applicazione e alla presenza di popolazioni resistenti alle sostanze attive impiegate, comportando l'aumento della carica di infestanti per l'anno successivo;

VISTE la “Mappa di resistenza” e il documento “Linee Guida Riso – agg. marzo 2026” del GIRE (Gruppo Italiano Resistenza Erbicidi), che riportano la presenza di popolazioni di infestanti resistenti all'inibitore ACCasi (HRAC 1), all'inibitore ALS (HRAC 2) e alle auxine sintetiche (HRAC 4), nel sistema colturale riso del Delta del Po, tra le quali rientrano le specie *Cyperus difformis*, *Echinochloa* spp. e *Oryza sativa* var. *silvatica*, le quali potrebbero aggravare le difficoltà per la coltivazione di riso già presenti a causa delle condizioni pedologiche dell'area del Delta del Po;

CONSIDERATO che esiste un rischio concreto di favorire l'insorgenza di popolazioni di popolazioni di malerbe resistenti a causa della necessaria monosuccessione colturale del riso e il continuativo uso di erbicidi con il medesimo meccanismo d'azione;

DATO ATTO che nell'areale del Delta del Po il controllo delle infestanti resistenti *Cyperus difformis*, *Echinochloa* spp. e *Oryza sativa* var. *silvatica* può essere efficacemente gestito anche con il ricorso alla tecnica dell'abbruciamento;

CONSIDERATA la documentata necessità agronomica e fitosanitaria di procedere all'eliminazione dei residui colturali della risicoltura al fine di prevenire la diffusione di agenti patogeni fungini e il proliferare di infestanti resistenti ai comuni trattamenti, la cui permanenza nel terreno comprometterebbe gravemente le successive semine e la qualificazione produttiva del "Riso del Delta del Po" IGP;

DATO ATTO che l'interramento delle paglie di riso con le ordinarie lavorazioni non rappresenta una possibile pratica agronomica alternativa all'abbruciamento nelle aree a vocazione risicola del Delta del Po, in quanto la matrice pedologica presente non garantisce la corretta trasformazione della sostanza organica interrata, con effetti negativi sulla fertilità del terreno che pregiudicherebbero la possibilità di sviluppo della successiva semina; inoltre, l'abbruciamento nel periodo autunnale e primaverile delle stoppie e delle paglie è una pratica che può efficacemente contribuire al controllo preventivo delle infestanti precedentemente citate;

VISTO il Decreto 19342 del 02.10.2026 del direttore dell'unità organizzativa fitosanitaria della Regione del Veneto che riconosce la necessità di ricorrere all'abbruciamento delle paglie di riso per motivi fitosanitari e agronomici, nei comuni ricompresi nella zona di produzione dell'IGP “Riso del Delta del Po”, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DGR n. 377 del 15 aprile 2025); è possibile derogare ai divieti stabiliti per il miglioramento della qualità dell'aria tanto dalla normativa nazionale (DL 69/2023 convertito in legge) quanto da quella regionale (DGR 786/2024), riguardanti l'abbruciamento delle stoppie di riso per i terreni dell'areale tipico di coltivazione del Riso del Delta del Po IGP;

CONSIDERATO che con il medesimo atto si attesta che ricorrono le motivazioni agronomiche definite nell'azione operativa AG.1.a, Allegato A1 alla DGR. 377 del 15/04/2025 per avviare il procedimento di emanazione delle ordinanze di abbruciamento delle paglie e stoppie di riso da parte dei comuni ricadenti nella zona di produzione dell'IGP “Riso Delta del Po” e che pertanto si invitano i comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine in qualità di soggetti competenti ad emettere l'ordinanza puntuale di deroga agli abbruciamenti alle condizioni stabilite dal vigente PRTRA per le coltivazioni realizzate nel 2026;

VISTO l'articolo 182, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 377 del 15/04/2025;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, sulle competenze del sindaco.

ORDINA

- 1) Di concedere, per le motivazioni agronomiche definite nell'azione operativa AG.1.a, Allegato A1 alla DGR. 377 del 15/04/2025 attestata dalla Regione del Veneto con Decreto n. 19342 del 02.10.2026 del Direttore dell'unità organizzativa fitosanitaria, la deroga alle limitazioni vigenti, autorizzando l'abbruciamento controllato in loco delle paglie e delle stoppie di riso esclusivamente all'interno dei terreni agricoli del territorio comunale ricompresi nella zona di produzione dell'IGP "Riso del Delta del Po".
- 2) di stabilire che l'abbruciamento è consentito esclusivamente nel periodo e alle condizioni previste dal PRTRA e dalla normativa statale vigente, con particolare riferimento all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 3) di stabilire che l'abbruciamento è consentito esclusivamente in assenza di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e comunque nelle giornate nelle quali non risultino attivate le misure emergenziali previste per il rispetto dei livelli di qualità dell'aria;
- 4) di stabilire che l'abbruciamento dovrà essere effettuato nel luogo di produzione dei residui, in piccoli cumuli e nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché delle ulteriori prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi, tutela della salute e sicurezza pubblica;
- 5) di stabilire che la deroga è limitata esclusivamente alle paglie e alle stoppie derivanti dalla coltivazione del riso e non si estende ad altri materiali o residui vegetali;
- 6) di stabilire che restano ferme tutte le ulteriori disposizioni statali, regionali e comunali vigenti, comprese quelle concernenti la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela della pubblica e privata incolumità.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
2. che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
3. sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza al Settore Gestione del Territorio del Comune - Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

- I. *che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;*
- II. *che informazioni e chiarimento potranno essere richiesti al Servizio Tecnico - Ufficio Manutenzioni di questo Comune.*

IL SINDACO
Beltrame Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa